

***Comune di Succivo***

***Provincia di Caserta***

***Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)***

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i> .....	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i> .....	» 6
Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i> .....	» 6
Art. 4 - <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i> .....	» 6
Art. 5 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i> .....	» 6
Art. 6 - <i>Base imponibile della tassa</i> .....	» 9

## TITOLO II - TARIFFA

Art. 7 - <i>Determinazione della tariffa</i> .....	» 10
Art. 8 - <i>Copertura dei costi del servizio</i> .....	» 10
Art. 9 - <i>Piano finanziario</i> .....	» 11
Art. 10 - <i>Articolazione della tariffa: utenze domestiche</i> .....	» 11
Art. 11 - <i>Articolazione della tariffa: utenze non domestiche</i> .....	» 12
Art. 12 - <i>Obbligazione tributaria</i> .....	» 12

## TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 13 - <i>Riduzione per zone non servite</i> .....	» 12
Art. 14 - <i>Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio</i> .....	» 13
Art. 15 - <i>Agevolazioni per avvio al recupero e al riciclo di rifiuti urbani</i> .....	» 14
Art. 16 - <i>Riduzioni per soggetti non residenti</i> .....	» 14
Art. 17 - <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i> .....	» 14
Art. 18 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i> .....	» 15
Art. 19 - <i>Cumulo riduzioni</i> .....	» 15
Art. 20 - <i>TARI giornaliera</i> .....	» 15
Art. 21 - <i>Tributo provinciale</i> .....	» 16

## TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 22 - <i>Dichiarazione</i> .....	» 16
Art. 22 bis - <i>Risposta alle richieste di attivazione del servizio</i> .....	» 19
Art. 22 ter - <i>Modalità per la variazione o cessazione del servizio</i> .....	» 19
Art. 22 quater - <i>Risposta alle richieste di variazione/cessazione del servizi</i> »	19
Art. 23 - <i>Riscossione</i> .....	» 20
Art. 24 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> .....	» 21

## TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 25 - <i>Verifiche e accertamenti</i> .....	» 21
Art. 26 - <i>Accertamento con adesione</i> .....	» 21
Art. 27 - <i>Rimborsi</i> .....	» 21
Art. 28 - <i>Sanzioni</i> .....	» 22
Art. 29 - <i>Ravvedimento</i> .....	» 22
Art. 30 - <i>Interessi</i> .....	» 22

## TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 31 - <i>Riscossione coattiva</i> .....	» 23
Art. 32 - <i>Contenzioso</i> .....	» 23
Art. 33 - <i>Interpello</i> .....	» 23
Art. 33 bis - <i>Proc. dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati</i> »	23
Art. 33 ter - <i>Richieste scritte dell'utente</i> .....	» 24

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - <i>Norma di rinvio</i> .....	» 25
Art. 35 - <i>Entrata in vigore</i> .....	» 25

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto*

**1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

**2.** La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

**3.** Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

**4.** I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

**a.** i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

**b.** i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

**c.** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

**d.** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

**e.** i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

**f.** i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

**g.** I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**5.** Sono rifiuti speciali:

**a.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

**b.** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

**c.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

**d.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

**e.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

**f.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

**g.** i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

**h.** i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

**i.** i veicoli fuori uso.

**6.** Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

**7.** Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e

la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## **Art. 2**

### ***Presupposto e soggetti passivi***

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.

## **Art. 3**

### ***Multiproprietà e centri commerciali***

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 4**

### ***Locali e aree scoperte soggetti al tributo***

1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

## **Art. 5**

### ***Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa***

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,80 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,80 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- m) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Ambulatori medici e dentistici	20 %
Autocarrozzerie	60 %
Autofficine per riparazione veicoli	30 %
Autofficine di elettrauto	30 %
Distributori di carburante	30 %
Falegnamerie	50 %
Gommisti	40 %
Lavanderie e tintorie	30 %
Officine di carpenteria metallica	40 %

Tipografie, stamperie, vetrerie	30 %
Verniciatura	50 %

n) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

o) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

p) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

q) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

r) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;

s) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

t) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

u) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,80 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l'esterno;

5. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

## **Art. 6**

### ***Base imponibile della tassa***

**1.** La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

**2.** Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#), o attraverso PEC.

**3.** Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

**4.** In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

**5.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**6.** Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

**7.** Per i produttori di rifiuti speciali ~~non assimilabili~~, nella determinazione della superficie tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti ~~non assimilati~~ da parte della medesima attività.

**8.** La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per

difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

## **TITOLO II - TARIFFA**

### **Art. 7**

#### ***Determinazione della tariffa***

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#);

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

7. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

### **Art. 8**

#### ***Copertura dei costi del servizio***

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, così come previsto dalla

[determinazione ARERA n°2/DRIF/2020.](#)

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

## **Art. 9**

### ***Piano finanziario***

1. Il Comune predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal vigente metodo tariffario introdotto da Arera e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione/approvazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, nonché delle disposizioni dettate a tal fine da ARERA.

## **Art. 10**

### ***Articolazione della tariffa: utenze domestiche***

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato paramtrate al numero di occupanti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore a 6 mesi, di uno o più componenti del nucleo in:

case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc., lavoro o studio in altra regione o all'estero, ecc. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.

6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

7. Non sono soggette al tributo le cantine, le autorimesse, box o gli altri simili luoghi di deposito separati o interrati rispetto al corpo principale del fabbricato, grotte e similari anche se fornite di luce, acqua e risultano pavimentate.

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:

– in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra

indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.

#### **Art. 11**

##### ***Articolazione della tariffa: utenze non domestiche***

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO. In mancanza si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 50% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione

#### **Art. 12**

##### ***Obbligazione tributaria***

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

### **TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 13**

##### ***Riduzione per zone non servite***

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire

dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

#### **Art. 14**

##### ***Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio***

1. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti si applica riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente pari a:

- a) riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 300 ponderati;
- b) riduzione del 20% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 450 ponderati;
- c) in ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.

COEFF. DI PONDERAZIONE:

CARTA E CARTONE 1; CONTENITORI IN VETRO, PLASTICA, LATTINE 1; INGOMBRANTI NON FERROSI (es. divani, poltrone, sedie, tavoli, etc.) 0,8; INGOMBRANTI FERROSI 0,4; ELETTRODOMESTICI (TV, computer, frigoriferi etc.) 1; RUP (pile, farmaci, batterie, olii minerali) 1;

2. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche è prevista una riduzione del 20%.

3. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto da apposito personale operante presso la stazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'anno d'imposta cui il conferimento si riferisce.

4. La riduzione indicata nei commi precedenti verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili tra loro.

6. Al fine di incentivare ulteriormente l'utilizzo dell'isola ecologica, e di premiare i contribuenti virtuosi, l'Amministrazione annualmente può stabilire un incentivo, sotto forma di bonus, da erogare sulla tassa dovuta per l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento differenziato da parte degli utenti. Ai fini della determinazione economica del bonus, la tipologia dei rifiuti ed il quantitativo conferito per ogni singola utenza, saranno quelli stabiliti annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

7. Le agevolazioni di cui al comma 8 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno valide e concesse previa

autorizzazione dell'ufficio ambiente nonché previa approvazione di apposito regolamento sia per il compostaggio quanto per il funzionamento dell'isola ecologica.

#### **Art. 15**

##### ***Agevolazioni per avvio al recupero e al riciclo di rifiuti urbani***

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due** anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
5. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata [specificare, ad esempio: "La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza].
6. La riduzione di cui al comma 5 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 16**

##### ***Riduzioni per i soggetti non residenti***

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

#### **Art. 17**

##### ***Altre riduzioni ed esenzioni***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle

seguenti ipotesi:

1. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
3. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30% se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuariet  risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per pi  di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 50%;
5. fabbricati rurali, per la parte abitativa, condotti da imprenditori agricoli: riduzione del 50%;
6. utenti che effettuano pratiche di autocompostaggio ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto riduzione del 20%;
7. utenti che effettuano pratiche di compostaggio di comunit , al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti riduzione del 20%;
8. nuclei familiari ove vi   una persona totalmente inabile (100% di invalidit  ~~con~~ ~~accompagnato~~) riduzione del 50%;

2. La relativa copertura pu  essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalit  generale del comune.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicit ) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente   tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

## **Art. 18**

### ***Mancato svolgimento del servizio***

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonch  di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorit  sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI   dovuta in misura massima del 80% della tariffa.

## **Art. 19**

### ***Cumulo riduzioni***

1. Qualora il contribuente abbia diritto a pi  riduzioni o agevolazioni, il contribuente pu  usufruirne al massimo di una soltanto, scelte tra quelle pi  favorevoli.

## **Art. 20**

### ***TARI giornaliera***

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti ~~assimilati~~ prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico,   dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione   temporanea quando si protrae per periodi

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata di un importo non superiore al 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del [D.Lgs. 23/2011](#), secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

## **Art. 21**

### ***Tributo provinciale***

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

## **TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE**

## **Art. 22**

### ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata presso l'ufficio competente (tributi) a mezzo raccomandata, al protocollo o attraverso modalità telematiche che ne attestino l'avvenuta consegna.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;

- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non urbani;
- p) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Per l'applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

**6.** La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di 90 giorni successivi alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

**7.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 6, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

**8.** Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

**9.** Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC [ufficio

Ambiente] utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

**10.** Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito internet del Comune, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

**11.** La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

**12.** Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

**13.** Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

**14.** L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a all'ufficio Ambiente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 15.

**15.** Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

**16.** Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

**17.** La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 22 bis  
Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio è formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b. il codice utente e il codice utenza;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Art. 22 ter  
Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Art. 22 quater  
Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è

intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Art. 22 ter, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 22 ter, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

## **Art. 23**

### ***Riscossione***

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. La TARI è versata mediante modello di pagamento PAGOPA nonché tramite modello unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24). Il funzionario responsabile può altresì determinare l'utilizzo di altre forme di pagamento previste dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo: bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA, ecc. indicare il modello prescelto). Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il contribuente **versa in autoliquidazione** le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o dalla delibera di Consiglio comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento (comma 688, art. unico legge 147 del 2013). A carico del Comune c'è solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello, anche telefonico, ed eventualmente con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l'eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. La Giunta comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare la variazione delle scadenze delle rate.

3. La comunicazione di pagamento è conforme a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia.

4. In caso mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 gennaio, l'organo di governo, su relazione del Funzionario responsabile del tributo o del dirigente Area I - Patrimoniale, tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente, può disporre:

a) il differimento delle scadenze, mantenendo la rata ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta;

b) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della

deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;

c) la riduzione del periodo di rateizzazione.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 29, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 24**

##### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

### **TITOLO V - ACCERTAMENTO**

#### **Art. 25**

##### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#). L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12.

#### **Art. 26**

##### ***Accertamento con adesione***

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal [D. Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

#### **Art. 27**

##### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il

rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Art. 28**

### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

## **Art. 29**

### ***Ravvedimento***

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

## **Art. 30**

## ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punti percentuale.

## **TITOLO VI - CONTENZIOSO**

### **Art. 31**

#### ***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 23, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge n. 160/19 art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 12.

### **Art. 32**

#### ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del [D.Lgs. 546/1992](#).

### **Art. 33**

#### ***Interpello***

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

### **Art. 33 bis**

#### **Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, contiene i seguenti campi obbligatori:

- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b. i dati identificativi dell'utente:
  - il nome, il cognome e il codice fiscale;
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- c. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- d. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

#### Art. 33 ter Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, è formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

5. Nella risposta al reclamo scritto viene riportato, inoltre:

- a. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi

applicati;

b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, viene riportato, inoltre, l'esito della verifica e in particolare:

a. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c. i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;

d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 34**

#### ***Norma di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 35**

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore dal \_\_\_\_\_ e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo [www.comune.succivo.ce.it](http://www.comune.succivo.ce.it).

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ  
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>N.Categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	
		<b>Principali tipi di attività comprese nella categoria</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- archivi</li> <li>- associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere</li> <li>- biblioteche</li> <li>- caserme</li> <li>- cimiteri</li> <li>- fondazioni</li> <li>- istituti di studio o di ricerca</li> <li>- luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto</li> <li>- musei</li> <li>- partiti politici e associazioni sindacali</li> <li>- scuole pubbliche e private</li> </ul>
2	Cinematografi e teatri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cinematografi</li> <li>- sale corse</li> <li>- teatri</li> </ul>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di vendita all'ingrosso</li> <li>- autorimesse</li> <li>- magazzini di deposito senza vendita diretta</li> <li>- muratori</li> </ul>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- campeggi</li> <li>- distributori carburanti</li> <li>- impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva</li> <li>- lavaggi auto</li> <li>- vendita combustibili</li> </ul>
5	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilimenti balneari</li> </ul>
6	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso</li> <li>- esposizioni di merci</li> </ul>
7	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande</li> <li>- alberghi con ristorante</li> <li>- pensioni con ristorante</li> </ul>

8	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- affittacamere</li> <li>- agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande</li> <li>- alberghi senza ristorante</li> <li>- bed and breakfast</li> <li>- case vacanze</li> </ul>
9	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- case di cura</li> <li>- case di riposo</li> <li>- cliniche private</li> <li>- residenze sociali assistite</li> <li>- ricoveri</li> </ul>
10	Ospedali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ospedali</li> </ul>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- agenzie assicurazioni</li> <li>- agenzie di viaggio</li> <li>- agenzie o studi immobiliari</li> <li>- studi professionali televisivi, radiofonici e di registrazione</li> <li>- uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale</li> <li>- uffici pubblici e privati</li> </ul>
12	Banche ed istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- banche</li> <li>- istituti di credito</li> <li>- società finanziarie</li> <li>- società leasing</li> </ul>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- abbigliamento</li> <li>- arredamenti</li> <li>- biancheria calzature</li> <li>- cartolerie</li> <li>- elettrodomestici</li> <li>- ferramenta</li> <li>- gioiellerie</li> <li>- libri</li> <li>- macchine ed articoli per ufficio</li> <li>- negozi foto-ottica</li> </ul>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- articoli sanitari</li> <li>- edicole erboristerie</li> <li>- farmacie</li> <li>- plurilicenze non alimentari</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- profumerie</li> <li>- tabaccherie</li> </ul>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- antiquariato cappelli e ombrelli</li> <li>- filateria tappeti</li> <li>- tende e tessuti</li> <li>-</li> </ul>
16	Banchi di mercato beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- abbigliamento</li> <li>- biancheria casalinghi</li> <li>- calzature ferramenta</li> <li>-</li> <li>- pelletterie</li> <li>- souvenir</li> </ul>

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<ul style="list-style-type: none"> <li>- barbieri estetisti</li> <li>- fisioterapisti</li> <li>- lavanderie</li> <li>- parrucchieri</li> <li>- sartorie</li> <li>-</li> <li>- solarium</li> <li>- stirerie</li> <li>- toilette per animali</li> </ul>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<ul style="list-style-type: none"> <li>- calzolai</li> <li>- elettricisti</li> <li>- fabbri</li> <li>- falegnami</li> <li>- idraulici</li> <li>- imbianchini</li> <li>- intagliatori</li> <li>- legatorie orafi</li> <li>-</li> <li>- orologiai</li> <li>- riparatori cicli e moto</li> <li>- riparatori elettrodomestici</li> <li>- tappezzerie</li> <li>- verniciatori</li> </ul>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autofficine carrozzerie</li> <li>- elettrauto</li> <li>-</li> </ul>

		- gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	- attività industriali produzione beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	- attività artigianali produzione beni
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	- pizzerie - pub - ristoranti rosticcerie - trattorie
23	Mense, birrerie, amburgherie	- amburgherie - attività di catering - birrerie fast food - mense aziendali - mense in genere
24	Bar, caffè, pasticceria	- bar caffè - gelaterie - pasticcerie - yougurterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	- macellerie supermercati vendita - generi alimentari vari vendita - pane e pasta - vendita salumi e formaggi
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	- attività di vendita generi vari
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	- fruttivendoli pescherie - piante e fiori anche secchi - pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	- ipermercati
29	Banchi di mercato genere alimentari	- generi alimentari vari frutta e verdura pescherie - piante e fiori anche secchi - rosticcerie
30	Discoteche, night-club	- discoteche night - club - sale da ballo

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono ~~assimilate~~ ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- ~~— rifiuti di carta, cartone e similari;~~
- ~~— rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;~~
- ~~— imballaggi primari~~
- ~~— imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;~~
- ~~— contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);~~
- ~~— sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;~~
- ~~— accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;~~
- ~~— frammenti e manufatti di vimini e sughero,~~
- ~~— scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;~~
- ~~— fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;~~
- ~~— ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;~~
- ~~— feltri e tessuti non tessuti;~~
- ~~— pelle e simil-pelle;~~
- ~~— gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;~~
- ~~— resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;~~
- ~~— imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;~~
- ~~— moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;~~
- ~~— materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);~~
- ~~— frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;~~
- ~~— rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;~~
- ~~— manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;~~
- ~~— nastri abrasivi;~~
- ~~— cavi e materiale elettrico in genere;~~
- ~~— pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;~~
- ~~— scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;~~
- ~~— scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;~~
- ~~— residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;~~
- ~~— accessori per l'informatica.~~

Sono altresì ~~assimilati~~ ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- ~~— rifiuti delle cucine;~~
- ~~— rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;~~
- ~~— vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,~~
- ~~— rifiuti ingombranti~~
- ~~— spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;~~
- ~~— indumenti e lenzuola monouso;~~
- ~~— gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi~~
- ~~— pannolini pediatrici e i pannoloni,~~
- ~~— contenitori e sacche delle urine;~~
- ~~— rifiuti verdi.~~

## CLASSIFICAZIONE UTENZE

	<b><i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i></b>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti